

Regolamento per l'applicazione della normativa sulle sanzioni amministrative per le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze.

Approvato con deliberazione del C. C. n.102 del 17 luglio 2003

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali e dirigenziali, con esclusione di quelle sanzionate da particolari disposizioni di legge.

Art. 2 Determinazione delle sanzioni pecuniarie

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali e dirigenziali, adottate sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è fissata, nei limiti minimo e massimo, in un importo non inferiore ad Euro 25 e non superiore ad Euro 500 così come disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
2. Le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali e di ordinanze sindacali o dirigenziali già vigenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono punite con le sanzioni amministrative indicate in tali atti purché l'importo delle stesse sia compreso tra i limiti edittali di cui al comma precedente. Qualora dette sanzioni non fossero indicate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €75 a €500.
3. Nel caso in cui l'importo minimo, o la terza parte dell'importo massimo, previsti per le violazioni alle disposizioni di cui al precedente comma 2 sia inferiore a 25 E, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 150.
4. Nel caso in cui l'importo massimo previsto per le violazioni alle disposizioni di cui al comma 2 sia superiore ad €500, lo stesso importo viene ridotto ad €500.

Art. 3 Procedimento sanzionatorio

1. Per il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative oggetto del presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 4 Pagamento in misura ridotta

1. A fronte della violazione di disposizioni contenute nei regolamenti comunali o nelle ordinanze, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di avvalersi del pagamento in misura ridotta della sanzione prevista, nei limiti di importo richiamati dall'art.2 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall' art. 16 della legge 689/81.

Art. 5 Ordinanza— Ingiunzione

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
2. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. La competenza alla determinazione della misura della sanzione è attribuita ai Dirigenti competenti per materia, in relazione a quanto disposto dagli artt. 54 e 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).
4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.

Art.6 Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento assume vigenza dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle violazioni di norme dei regolamenti comunali ed ordinanze sindacali e dirigenziali sino ad eventuale ridefinizione della materia di legge.
3. Il regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali approvato con delibera di C.C. n. 106 del 21/06/2001, è abrogato con l'entrata in vigore del presente regolamento.